



COMUNE DI CALDERARA DI RENO
Città Metropolitana di Bologna

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DEL CANONE PATRIMONIALE
DI CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE O
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

(l. 160/2019 art. 1 commi dal 816 al 847)

Approvato con deliberazione consiliare n. 120 del 22-12-2020

In vigore dal 15-01-2021

INDICE

TITOLO I : DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1: Principi Fondamentali del presente Regolamento Ambito e scopo del Regolamento

Art. 2: Definizioni

Art. 3: Presupposto del canone

Art. 4: Soggetto passivo

TITOLO II

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO E DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE

CAPO 1° OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

Art. 5: Tipi di occupazione

Art. 6: Altri tipi di occupazione

Art. 7: Occupazioni d'urgenza

Art. 8: Istanza per l'occupazione di suolo pubblico

Art. 9: Contenuto e rilascio delle concessioni – deposito cauzionale

Art. 10: Titolarità della concessione e subentro

Art. 11: Rinnovo, proroga e disdetta

Art. 12: Modifica sospensione e revoca

Art. 13: Decadenza ed estinzione della concessione

Art. 14: Limiti delle occupazioni

Art. 15: Occupazioni abusive

Art. 16: Istanze per i messaggi pubblicitari

Art. 17: Tipologie di impianti pubblicitari

Art. 18: Istruttoria amministrativa

Art. 19: Titolarità e subentro nelle autorizzazioni

Art. 20: Rinnovo proroga disdetta

Art. 21: Revoca o mancato utilizzo dell'autorizzazione

Art. 22: Decadenza ed estinzione dell'autorizzazione

Art. 23: Rimozione della pubblicità

Art. 24: Esposizioni e materiale pubblicitario abusivo

Art. 25: Tipologia e quantità degli impianti

Art. 26: Canone

Art. 27: Classificazione delle strade aree e spazi pubblici

Art. 28: Determinazione canone annuo per occupazione suolo

Art. 29: Occupazioni esenti

Art. 30: Riduzioni del canone per le occupazioni

CAPO 2° ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

Art. 31: Canone

Art. 32: Determinazione canone annuo per esposizioni pubblicitarie

Art. 33: Messaggi pubblicitari esenti

Art. 34: Riduzioni del canone per le esposizioni pubblicitarie

Art. 35: Determinazione della tariffa giornaliera

Art. 36: Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità

TITOLO IV

PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 37: Gestione del servizio delle Pubbliche Affissioni

Art. 38: Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni

Art. 39: Riduzioni del canone Pubbliche Affissioni

Art. 40: Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni

TITOLO V

RISCOSSIONI, RIMBORSI, ACCERTAMENTI E SANZIONI

Art. 41: Modalità e termini per il pagamento del canone

Art. 42: Rimborsi

Art. 43: Accertamenti – Recupero canone

Art. 44: Sanzioni e indennità

Art. 45: Riscossione coattiva

TITOLO VI

PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

Art. 46: Occupazione con impianti di distribuzione di carburante

Art. 47: Occupazione del sottosuolo con serbatoi

Art. 48: Occupazione con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie di telecomunicazioni

Art. 49: Regime transitorio

Art. 50: Disposizioni finali

Titolo I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Principi Fondamentali del presente Regolamento Ambito e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446(Potestà regolamentare delle province e dei comuni), e del TUEL, D.Lgs. 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione nel Comune di Calderara di Reno del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria così come disciplinato dai commi da 816 a 847 dell'articolo 1 della legge 160/2019 di seguito denominato “ **canone**” e dalle successive modificazioni ed integrazioni (nel seguito del regolamento per brevità si farà riferimento ai soli commi)

2. Ai sensi del comma 816 il canone sostituisce i seguenti prelievi: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada (CANONE NON RICOGNITORIO), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento s'intendono:

- per “occupazione” o “occupare” la disponibilità o l'occupazione anche di fatto o abusiva di suolo o di spazi pubblici o privati gravati di servitù di pubblico passaggio con conseguente sottrazione degli stessi all'uso generale della collettività;
- per “suolo” o “spazio pubblico” le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune , comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati e le aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché condutture e impianti.
- per “concessione” o “autorizzazione” l'atto amministrativo, scritto o comportamentale, mediante il quale il Comune autorizza l'occupazione suddetta, intendendosi comunque con tale termine anche le autorizzazioni rilasciate per le occupazioni temporanee; è l'atto amministrativo che comporta per la collettività il ridotto godimento dell'area o dello spazio occupato dal richiedente.
- per “canone” il canone dovuto dall'occupante senza titolo o dal richiedente la concessione o l'autorizzazione (come sopra definite);
- “tariffa” la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone.

Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

2. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione o autorizzazione comunale e nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale.

3. Per le occupazioni occasionali di cui all'art. 6 comma 7, non è richiesta la concessione

4. il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione o autorizzazione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Locale. Allo scadere della concessione o autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.

5. Ogni richiesta di concessione o di autorizzazione deve essere corredata della necessaria documentazione anche planimetrica. La concessione del suolo e l'autorizzazione ad esporre messaggi pubblicitari, è sottoposta all'esame dei competenti Servizi. In particolare dovranno essere valutati gli aspetti urbanistico-edilizi, di decoro della città, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia ambientale, commerciale e turistica. Particolare attenzione, anche attraverso specifiche regolamentazioni d'area e progetti integrati d'ambito, dovrà essere posta per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie che riguardano aree di pregio ambientale, storico e architettonico (piazze storiche, spazi aulici, complessi monumentali, parchi, ecc.).

6. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria lo rendano necessario, il Servizio comunale competente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione può imporre al titolare del provvedimento stesso ulteriori e specifiche prescrizioni.

7. Per le occupazioni di suolo pubblico associate ad opere edilizie, si rinvia alle normative statali e regionali vigenti in materia, nonché agli strumenti urbanistico-edilizi ed al vigente Regolamento comunale per la disciplina, l'installazione e la gestione dei dehors.

8. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.

9. Salvo che sia diversamente previsto dal presente regolamento, o da altri regolamenti comunali vigenti, la domanda per la concessione di suolo pubblico e la domanda per autorizzazione di esposizione pubblicitaria, a pena di improcedibilità, deve essere presentata:

- almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'occupazione per la concessione di suolo pubblico;
- almeno 60 giorni prima per quanto riguarda l'esposizione pubblicitaria come previsto nell' art. 53 del regolamento Codice della Strada;

10. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l'autorizzazione di esposizione pubblicitaria.

11. A tutti gli effetti di legge la custodia dell'area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al concessionario.

12. Il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.

Articolo 3

Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per:

a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Il canone si intende dovuto anche per l'occupazione di spazi ed aree private soggette a diritti demaniali quali, ad esempio, le strade vicinali soggette a diritto di pubblico passaggio;

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione: i messaggi, effettuati attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi: allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.

Fermo restante il disposto del comma 818, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province qualora le stesse abbiano istituito il canone di cui alla lettera a) del comma 819.

2. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai titoli abilitativi comunque denominati, necessari nei casi di occupazioni di suolo pubblico associate ad opere edilizie.

Articolo 4

Soggetto passivo

1. Ai sensi del comma 823 dell'articolo 1 della L. 160/2019 il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, di cui all'art.15 del presente Regolamento risultante da verbale di contestazione redatto dal competente ufficio di Polizia Locale; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato. Nel caso in cui non sia possibile individuare il titolare del mezzo pubblicitario installato senza autorizzazione, ovvero il procedimento di riscossione nei suoi confronti abbia dato esito negativo, viene notificato avviso di accertamento, di rettifica o invito di pagamento al soggetto pubblicizzato.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.
4. L'amministratore di condominio può procedere ai sensi dell'art.1180 cc al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'articolo 1131 del codice civile.
5. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione
6. In caso di occupazione del suolo pubblico per attività commerciale, il cui esercizio sia subordinato al rilascio di apposita autorizzazione da parte del Comune, il relativo canone può essere assolto, da parte del titolare della medesima. In caso di reiterata morosità degli affittuari, e comunque prima di attivare la procedura di cui all'art. 12 il Comune deve informare il licenziatario titolare con indicazione dei canoni dovuti e le relative modalità di versamento.

TITOLO II
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO E
DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE

CAPO 1° OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

Articolo 5

Tipi di occupazione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:

a) sono **permanenti** le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) sono **temporanee** le occupazioni di durata inferiore all'anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità.

c) sono **ricorrenti** le occupazioni le cui concessioni sono rilasciate per iniziative o periodi ben individuati, anche a carattere stagionale, che si ripetono.

2. Le occupazioni permanenti a loro volta, possono essere :

a) "pluriennali" quelle di durata indefinita o, comunque, per più anni e che necessitano soltanto della concessione iniziale, ma non anche del rinnovo della stessa per ognuno degli anni successivi (sono tali, a titolo esemplificativo, i passi carrai, gli impianti per la distribuzione di carburanti, le occupazioni sotterranee con cavi ecc)

b) "annuali" quelle che necessitano il rinnovo annuale mediante il rilascio di una nuova concessione.

3. Le occupazioni temporanee di cui al comma 1 lett. b) possono essere a ore, giornaliere o di durata superiore, ma comunque inferiore all'anno.

4. Sono considerate permanenti le occupazioni abusive che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente ancorché uguale o superiore all'anno.

5. E' fatta salva per l'Amministrazione Comunale che ha rilasciato la concessione di modificarla o revocarla per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.

Articolo 6

Altri tipi di occupazione

1. La concessione di aree per l'esercizio dello spettacolo viaggiante è soggetta ad apposita regolamentazione, nonché da usi e consuetudini locali in materia.
2. Le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo con condutture, cavi ed impianti in genere, anche in via provvisoria, sono soggette ad autorizzazioni da parte dell'Ufficio tecnico comunale e a specifiche prescrizioni a seconda del tipo di occupazione.
3. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, comportanti occupazione di suolo pubblico o di uso pubblico è soggetta a concessione dal parte del servizio Suap.
4. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno e simili, realizzati nei cantieri di lavoro, sono soggette alle norme del regolamento, salvo che si tratti di occupazioni del tutto occasionali di cui all'art 6 comma 7
5. Le autorizzazioni e le concessioni relative a tende, tendoni , sedie pedane e simili son rilasciate in conformità a quanto disposto dal vigente Regolamento dei dehors.
6. le occupazioni permanenti realizzate da società erogatrici di servizi di telefonia mobile e di altri servizi di rete sono disciplinate da specifiche convenzioni poste in essere dall'Ufficio tecnico comunale con i singoli gestori
7. Non è richiesta la concessione per le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita da Regolamento di Polizia Locale e per quelle determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario del carico e dello scarico delle merci, nonché per le occupazioni non intralcianti il traffico e di durata non superiore le 6 ore, qualora riguardino piccoli lavori di manutenzione di infissi pareti o coperture effettuati con ponti steccati e simili o operazioni di trasloco o mantenimento del verde.
8. Durante le manifestazioni tradizionali del territorio è obbligatorio da parte dell'ufficio Cultura, individuare il perimetro nel quale la manifestazione dovrà svolgersi. Al di fuori di tale perimetro le richieste di concessione /autorizzazione di suolo pubblico seguono le regole ordinarie.

Articolo 7

Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni di emergenza, forza maggiore, motivi urgenti, speciali ed imprevedibili, o quando si tratti di provvedere alla esecuzioni di lavori che non consentono alcun indugio(a titolo esemplificativo e non esaustivo rottura della rete idrica, perdite di gas ecc) l'occupazione può essere effettuata senza la necessità di specifico atto autorizzativo. L'interessato ha l'obbligo di darne comunicazione all'Ufficio Manutenzione, tramite e-mail, posta certificata, indicando nello specifico la tipologia dei lavori e la superficie occupata. La durata di tali interventi non può essere superiore alle 48 ore salvo quanto previsto dal successivo terzo paragrafo ;

Entro 48 ore dal termine dei lavori di pronto intervento l'interessato ha l'obbligo di fornire al competente Ufficio Tributi copia dell'avvenuto pagamento del canone.

Qualora l'intervento urgente necessiti di un tempo superiore alle 48 ore, l'interessato dovrà presentare tempestivamente domanda a sanatoria di occupazione suolo all'Ufficio Tributi, riferita alla complessiva durata dell'intervento (ivi compresa la durata del pronto intervento):

L'Ufficio Manutenzioni provvede a verificare la sussistenza delle condizioni d'urgenza. In caso negativo l'occupazione è considerata abusiva a tutti gli effetti anche sanzionatori. Per quanto riguarda le misure da adottare per la circolazione si rinvia alle norme del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento del Codice della strada.

Articolo 8

Istanza per l'occupazione di suolo pubblico

1. L'occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree deve presentare apposita istanza secondo la modulistica e le indicazioni definite dagli uffici competenti, in ragione della tipologia di occupazione ad eccezione di quanto disposto dall'art. 6 commi 6, 7, 8 e dall'art 7;

Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, tramite Pec attraverso il portale regionale AU.

La domanda va presentata in bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, e, al fine di espletare la necessaria istruttoria deve essere presentata almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'occupazione temporanea. La domanda, pena la sua improcedibilità, deve contenere:

- a) gli estremi di identificazione del soggetto richiedente ossia se il richiedente è persona fisica l'indicazione delle generalità, residenza, codice fiscale recapito telefonico, indirizzo e-mail ecc ecc; qualora il soggetto richiedente sia diverso da persona fisica la domanda deve contenere la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto;
- b) l'ubicazione esatta della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare e la relativa superficie o estensione lineare;
- c) l'oggetto dell'occupazione ossia i motivi e la destinazione d'uso a fondamento della richiesta, i mezzi con cui s'intende occupare, l'opera che s'intende eseguire e le modalità di uso dell'area;
- d) la durata e la frequenza o la fascia oraria dell'occupazione;
- e) l'impegno a sostenere le spese del sopralluogo, se necessario, con deposito di cauzione, se richiesto dal Comune;
- f) la dichiarazione di essere a conoscenza e di sottostare a tutte le prescrizioni previste dal regolamento per l'applicazione del canone;
- g) la sottoscrizione della domanda e della privacy, da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore.

2. In caso di modifica o rinnovo dell'occupazione temporanea in essere la procedura da seguire è quella indicata al punto 1 del presente articolo.

In caso di proroga della occupazione temporanea esistente è ammessa, prima della scadenza della concessione, la presentazione di una dichiarazione di conformità ai contenuti dell'occupazione temporanea già rilasciata nella quale il richiedente dovrà indicare la durata ed i motivi della richiesta di proroga.

3. La domanda deve essere corredata dai documenti necessari eventualmente previsti per la particolare tipologia di occupazione. La domanda deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata, recante l'identificazione e la delimitazione dell'area richiesta, nonché da ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal competente ufficio (disegno illustrante l'eventuale progetto da realizzare; particolari esecutivi e sezioni dei manufatti; fotografie dell'area richiesta atte ad individuare il contesto ambientale circostante ecc); Qualora la domanda sia richiesta per l'esercizio di attività comportanti specifiche autorizzazioni deve dimostrare di esserne già in possesso.

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa".

L'avviso inviato dall'Ufficio che comunica una causa d' impedimento oggettivo all'accoglimento della richiesta, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione.

4. Anche se l'occupazione rientra tra le fattispecie esenti dal pagamento del canone, l'utilizzatore deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione.

5. Le richieste di occupazioni temporanee esenti dal pagamento del canone ai sensi dell'art 29 esclusa la lett t) (OPERE D'INGEGNO) non comportanti attività di vendita o somministrazione, di durata non superiore a 24 ore, devono essere presentate su apposito modulo predisposto dal Comune almeno 4 giorni prima dell'occupazione. L'occupazione potrà avvenire senza ulteriori formalità nel rispetto delle prescrizioni in calce al modulo della richiesta, salvo motivato diniego che sarà fatto pervenire al richiedente (anticipato telefonicamente ed inviato via e-mail) almeno 2 giorni prima dell'inizio dell'occupazione stessa. Le postazioni debbono essere costantemente presidiate, pena la loro rimozione con spese a carico dell'occupante.

6. Le richieste di occupazione temporanee presentate dai creatori delle opere del proprio ingegno sono esenti dal pagamento del canone e devono essere presentate su apposito modulo predisposto dal Comune almeno 4 gg lavorativi prima dell'occupazione. L'occupazione potrà avvenire senza ulteriori formalità nel rispetto delle prescrizioni in calce al modulo della richiesta, salvo motivato diniego che sarà fatto pervenire al richiedente (anticipato telefonicamente ed inviato via e-mail) almeno 2 giorni prima dell'inizio dell'occupazione stessa

Articolo 9

Contenuto e rilascio delle concessioni – deposito cauzionale

1. Per l'istruttoria e la definizione le domande sono trasmesse all'Ufficio del Protocollo Generale del Comune e da questo ai competenti Uffici Comunali (Ufficio tributi, Polizia Locale, Sue Suap, Ufficio manutenzioni)

Il Responsabile del relativo procedimento intraprende la relativa istruttoria acquisendo i pareri dagli altri uffici comunali interessati e dalle eventuali Commissioni comunali competenti in materia.

Salvo quanto disposto da leggi specifiche, relativamente al procedimento di cui al presente articolo si applicano le norme del regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Il responsabile del servizio competente provvede al rilascio della concessione entro i termini stabiliti dal regolamento sul procedimento amministrativo (30 giorni) decorrenti dalla data di protocollazione della domanda. Nel caso in cui siano necessarie ulteriori autorizzazioni comunali o di altri Enti, il termine predetto decorre dalla data in cui vengono presentate al Responsabile del procedimento tali autorizzazioni.

Qualora durante l'istruttoria della domanda il richiedente non sia più interessato ad ottenere il provvedimento di concessione o autorizzazione, deve comunicarlo entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento.

2 L'ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione o di altri enti pubblici. In caso di più domande aventi ad oggetto l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituiscono condizione di priorità, oltre alla data di presentazione della domanda, la maggior rispondenza all'interesse pubblico o il minor sacrificio imposto alla collettività

3. Il responsabile del procedimento verificata la completezza e la regolarità della domanda e attende i pareri dell'Ufficio Tecnico Comunale e della Polizia Locale e degli altri uffici dell'amministrazione o altri enti competenti ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile del procedimento entro il termine massimo di 15 giorni dalla data della relativa richiesta.

4. Il responsabile del procedimento, entro il rilascio della concessione o autorizzazione, può richiedere il versamento di un deposito cauzionale o di una fidejussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria con clausola di pagamento a prima richiesta, nei seguenti casi:

- a) qualora l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
- b) qualora dall'occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
- c) qualora particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.

L'ammontare della cauzione è stabilito dall'Ufficio Tecnico Comunale, in misura proporzionale all'entità dei lavori e delle opere da realizzare.

Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato al nulla osta dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Si prescinde dalla richiesta del deposito cauzionale, previo nulla osta dell'Ufficio Tecnico Comunale, quando l'occupazione è connessa ad un evento o rientra in un palinsesto di eventi, per il quale questi ultimi uffici abbiano già richiesto al soggetto organizzatore fidejussioni e/o polizze assicurative a copertura dei danni derivanti dalla realizzazione dell'evento che comprendano anche la tipologia del danno derivante dalla monomissione.

5. In base ai risultati dell'istruttoria il funzionario competente rilascia o nega la concessione dandone comunicazione la richiedente con provvedimento motivato.

6. Ricontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utili comporterà il mancato perfezionamento della pratica.

7. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo delle autorizzazioni l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'occupazione.

8. Il provvedimento di concessione costituisce titolo che legittima l'occupazione e l'utilizzazione dell'area pubblica e deve contenere:

- a) gli elementi indicativi della concessione previsti dall'art. 8 comma 1;
- b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
- c) la durata della concessione, la frequenza dell'occupazione nonché l'eventuale fascia oraria di occupazione;
- d) il criterio di determinazione dell'ammontare del canone, se dovuto;
- e) gli obblighi del concessionario;

9. La consegna dell'atto di concessione avviene solo a seguito della dimostrazione, fornita dal soggetto interessato, di aver corrisposto il canone nella misura stabilita e se dovuto.

10. Qualora la concessione comporti la stipulazione di un apposito contratto soggetto a registrazione, le spese relative sono a carico del concessionario.

11. Il periodo di validità delle autorizzazioni e delle concessioni è stabilito dal funzionario responsabile del servizio competente, sulla base della domanda ed in ragione delle necessità di carattere generale ed organizzativo.

12. la concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.

Articolo 10

Titolarietà della concessione e subentro

1. La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale: non è consentita la subconcessione.
2. E' ammesso il godimento del bene concesso, a mezzo di persone di fiducia o di legale rappresentante, indicato dal concessionario.
3. Le concessioni s'intendono in ogni caso accordate, senza pregiudizio dei diritti dei terzi con l'obbligo da parte del concessionario di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che possono derivare a terzi per effetto dell'occupazione;
4. Il titolare, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione, ha l'obbligo :
 - a) custodire il permesso comprovante la legittimità all'occupazione ed esibirlo a richiesta del personale comunale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato;
 - b) di mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'area che occupa;
 - c) di provvedere, a proprie spese e cura, al termine della occupazione, a ripristinare il suolo pubblico come era in origine, rimuovendo anche le opere installate. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese utilizzando eventualmente la cauzione di cui all'art. 9 comma 4
 - d) versare il canone alle scadenze fissate;
 - e) di presidiare con diligenza le postazioni con le quali si occupa il suolo, pena la loro rimozione con spese a carico del concessionario;
 - f) di richiedere l'ordinanza al competente ufficio tecnico o Polizia Locale qualora quest'ultima non sia già allegata all'atto autorizzatorio/concessorio rilasciato;
 - g) di osservare le disposizioni del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Polizia per tutto ciò che concerne la viabilità e la sicurezza;
 - h) di garantire la circolazione dei pedoni e dei soggetti a limitata capacità motoria;
 - i) di osservare quanto disposto dagli uffici competenti.

5. Non è richiesto il nuovo atto di concessione di cui al comma 1 nei casi di subingresso nella titolarità dell'esercizio di attività (cessione di proprietà o di usufrutto vendita e/o affitto di ramo d'azienda) o di trasferimento di immobile munito di passo carraio. Resta però l'obbligo, entro e non oltre 30 gg dal trasferimento della comunicazione, della comunicazione della variazione della titolarità al fine del pagamento del canone. Ove il subentrante non vi provveda l'occupazione è considerata abusiva. Poiché il Comune ammette l'istituto dell'accollo senza liberazione del contribuente, la cessione della titolarità della concessione non libera il cedente dall'eventuale obbligazione tributaria discendente da mancati o tardivi pagamenti, accertamenti o contestazioni di qualsiasi natura.

Articolo 11

Rinnovo, proroga e disdetta

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione temporaneo ad occupare spazio pubblico come rilasciato ai sensi dell'articolo 8, comma 1 è rinnovabile e prorogabile alla scadenza, così come disposto dall' art 8 comma 2;
2. I provvedimenti di concessione per occupazione permanenti sono rinnovabili alla scadenza presentando apposita richiesta almeno 60 giorni prima della scadenza, indicando la durata del rinnovo;
3. La disdetta anticipata della concessione per occupazione permanente deve essere comunicata nel termine di cui al comma 2 del presente articolo. La disdetta volontaria, non dovuta a causa di forza maggiore, no da luogo alla restituzione del canone versato.
4. In caso di occupazione temporanea, la rinuncia volontaria ad una parte dello spazio pubblico o del periodo originariamente autorizzato o non concesso non esclude l'obbligo del versamento del canone per l'intera superficie o l'intero periodo di tempo, salvo la prova che la minor superficie o durata dell'occupazione dipenda da causa di forza maggiore.

Articolo 12

Modifica sospensione e revoca

1. Il Comune, con atto motivato, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi d'interesse pubblico, dichiarati tali dall'autorità competente, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
2. La sospensione temporanea della concessione per motivi di ordine pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale alla durata della sospensione.
3. le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità di pubblico servizio.
4. La revoca per sopravvenuti motivi d'interesse pubblico, dà diritto alla restituzione proporzionale del canone eventualmente pagato a decorrere della cessazione di fatto della occupazione e in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione, senza interessi, ed esclusa qualsiasi altra indennità.

5. I provvedimenti di cui al 1 comma sono comunicati tramite pec, e-mail, raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero con modalità idonee a garantire la conoscenza del nuovo evento.

6. Cessate le cause d'interesse pubblico che hanno dato luogo alla revoca della concessione questa potrà essere rilasciata, per la medesima area, ad altri soggetti soltanto a seguito di rifiuto alla rioccupazione da parte del precedente occupante.

Articolo 13

Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono cause di **decadenza** dalla concessione :

- a) qualora anche tramite i suoi collaboratori o dipendenti, il concessionario non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge o dai regolamenti;
- b) l'uso improprio o diverso dell'occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione;
- c) l'occupazione eccedente lo spazio autorizzato all'atto della concessione;
- d) il mancato pagamento nei termini stabili del canone o di altri diritti dovuti;
- e) qualora, per le occupazioni permanenti con attrezzature infisse stabilmente la suolo, senza giustificato motivo, il concessionario non realizzi nei tempi stabiliti dalla normativa edilizia, le opere previste;
- f) la violazione delle norme di cui all'art. 10 del presente regolamento;
- g) qualora, nel caso delle occupazioni temporanee, senza giustificato motivo, il concessionario non occupa il suolo nei 5 giorni successivi alla data stabilita per l'inizio dell'occupazione ovvero se in caso di occupazione temporanea/oraria, senza giustificato motivo, non occupa il suolo entro la metà dell'orario concesso;

2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, ne esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

3. Sono cause di **estinzione** della concessione:

- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

4. La concessione si estingue per risoluzione di diritto in caso d'inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

6. La decadenza è dichiarata da Responsabile del Servizio competente con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.

Articolo 14

Limiti delle occupazioni

1. le occupazioni della sede stradale sono consentite nei soli casi e nei limiti stabiliti dalle norme del Nuovo Codice della Strada e Relativo Regolamento del Codice della strada.
2. Fuori dai centri abitati, la collocazione di chioschi, edicole ed altre installazioni anche a carattere provvisorio, non è consentita sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni , come determinate dal Regolamento di applicazione del Codice della Strada.
3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni ed i divieti previsti dal Codice suddetto, l'occupazione di marciapiedi è consentita fino ad un massimo della metà della larghezza del marciapiede stesso, purché in adiacenza ai fabbricati semprechè rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di mt 2. Alle medesime condizioni è consentita l'occupazione nelle strade private di marciapiedi, in aree ove è permesso il passaggio pedonale. Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni di cui all'art. 18 comma 2 del Regolamento del CdS.
4. All'interno delle zone di rilievo storico- ambientale, individuate ai sensi del Codice della strada con apposito provvedimento deliberativo, ovvero quando sussistono particolari caratteristiche geometriche della strada, limitatamente alle occupazioni già prima esistenti, si può autorizzare l'occupazione dei marciapiedi in deroga alle disposizioni del precedente comma, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persona con limitata o insufficiente capacità motoria.
5. All'interno delle piazze o dei parcheggi, le occupazioni possono essere consentite qualora non ostino situazioni o ragioni di natura tecnica, anche con riferimento alle esigenze della circolazione di sicurezza e con l'adozione degli eventuali accorgimenti da prescrivere nell'atto di concessione.
6. Il concessionario per l'uso dell'aria concessa deve collocare appositi ripari per evitare spargimenti di materiali sul suolo adiacente, pubblico o privato e deve predisporre i mezzi necessari atti a salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione, in ordine alle quali l' Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità.
7. I titolari di autorizzazioni per mostre esterne agli esercizi commerciali, effettuate con attrezzature mobili, devono liberare il suolo occupato alla chiusura del negozio e provvedere alla pulizia del suolo medesimo.

Articolo 15

Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni:
 - a) realizzate senza la concessione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
 - b) occasionali difformi da quanto previsto dal presente regolamento all'art. 6 comma 7;
 - c) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
 - d) protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata o oltre la data di revoca o di estinzione;
 - e) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;

f) effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento

2. In caso di occupazione abusive, il Responsabile, previa constatazione e contestazione scritta della relativa violazione e conseguente applicazione delle sanzioni relative, può disporre la rimozione dei materiali e la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, vi provvede d'ufficio addebitando agli occupanti medesimi le relative spese.

3. Resta a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa dell'occupazione.

4. Alle occupazioni abusive è applicata la sanzione in base all'ammontare del canone per le analoghe occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente da quanto disposto al comma 2. Il pagamento delle sanzioni non sana l'irregolarità delle occupazioni.

5. Al fine dell'applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma, l'abuso nella occupazione deve risultare da verbale di constatazione redatto dalla Polizia Locale. Qualora dal verbale non risulti la decorrenza dell'occupazione abusiva questa si presume effettuata in ogni caso dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

CAPO 2° AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE

Articolo 16

Istanze per i messaggi pubblicitari

1. L'installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari che integrano il presupposto descritto nel presente regolamento, sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dal Comune. Chiunque intende intraprendere iniziative pubblicitarie, installare o modificare insegne, targhe pannelli, cartelli e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che a carattere temporaneo, deve presentare preventiva domanda in via telematica attraverso il portale regionale e in bollo al fine di ottenere la relativa autorizzazione.

2. La domanda di autorizzazione deve essere presentata dai soggetti interessati o da operatori pubblicitari regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A

3. Il rilascio delle autorizzazioni e il posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade é soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 23 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e dall'art. 53 del relativo regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).

4. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve altresì essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari che sarà adottato dagli uffici competenti.

5. La domanda deve essere redatta in bollo e deve contenere i dati e gli allegati obbligatori previsti nel portale regionale.

6. La domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di esposizione pubblicitaria. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa". La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 10 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta in base all'art. 10 Bis della L. 241/90.

7. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'esposizione e per ottenere il rinnovo di mezzi pubblicitari preesistenti.

8. Anche se l'esposizione è esente dal pagamento del canone, il richiedente deve ottenere il titolo per l'esposizione.

Articolo 17

Tipologie di impianti pubblicitari

1. I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento, sono definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie di cui all'art. 47 del Reg.to del CdS :

Insegna di esercizio:

contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano e sono rappresentate da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta, può essere monofacciale o bifacciale. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

Rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi

Insegna pubblicitaria:

scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio.

Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate.

Pubblicità su veicoli e natanti:

pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato.

Pubblicità con veicoli d'impresa:

pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.

Pubblicità varia:

per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riproducenti messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.

Impianti pubblicitari:

per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.

Impianto pubblicitario di servizio:

manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

Impianto di pubblicità o propaganda:

qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.

Preinsegna:

scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall'articolo 48, comma 3

del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

2. Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie.

Articolo 18

Istruttoria amministrativa

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di autorizzazione (Suap) riceve l'istanza o la comunicazione di esposizione pubblicitaria e avvia il relativo procedimento istruttorio.

2. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Locale per l'eventuale nullaosta relativamente alla viabilità e agli altri uffici amministrativi dell'amministrazione o altri enti competenti ove, per la particolarità dell'esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di 30 giorni dalla data della relativa richiesta.

3. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede a richiedere all'ufficio Tributi la determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica. L'indicazione dell'eventuale morosità precedente sarà portata a conoscenza attraverso l'utilizzo della strumentazione informatica posta in essere all'interno del percorso di digitalizzazione attuato dall'ente. L'autorizzazione comunale all'esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.

4. Il termine per la conclusione del procedimento è di 60 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. Il termine è sospeso ogni volta che occorre procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione. Il diniego deve essere espresso e motivato.

5. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'Ufficio Tributi e all'ufficio Suap che potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento autorizzatorio. Nel caso di comunicazione, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento autorizza l'esposizione pubblicitaria.

6. Qualora la dimostrazione dell'avvenuto pagamento non pervenga agli uffici entro il termine indicato nella richiesta di pagamento o, ove mancante, entro il giorno antecedente quello di inizio occupazione, la domanda di esposizione pubblicitaria viene archiviata e l'eventuale esposizione accertata è considerata a tutti gli effetti abusiva.

7. Le autorizzazioni sono consegnate telematicamente Esse sono efficaci dalla data riportata sulle stesse.

8. L'autorizzazione, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità, si concretizza nel rilascio di apposito provvedimento entro 60 gg. dalla presentazione dell'istanza, fatte salve eventuali sospensioni motivate del procedimento che verrà notificato alla PEC dell'interessato. L'autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato decorrente dalla data riportata sulla stessa. Su richiesta degli addetti alla vigilanza l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.

9. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee:

a) Sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale.

b) Sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.

10. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.

11. Per le forme di pubblicità fonica l'autorizzazione verrà rilasciata dal Servizio di Polizia Locale. Per le altre forme di pubblicità, l'autorizzazione verrà rilasciata, dall'ufficio competente, previa indicazione sulla domanda di tutti i dati identificativi del richiedente, contenuto del messaggio pubblicitario e periodi di svolgimento.

12. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'esposizione pubblicitaria. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda puntualmente al versamento delle rate concordate.

13 La copia digitale del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio (Suap), all'Ufficio Tributi per lo svolgimento di tutte le attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

Articolo 19

Titolarietà e subentro nelle autorizzazioni

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi.

2. Il soggetto titolare della autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione. È responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati.

In particolare:

- è fatto divieto di depositare materiali o attrezzi sulla sede stradale e sulle banchine;

- il titolare del Provvedimento Autorizzativo Unico dovrà verificare il buono stato di conservazione degli impianti ed effettuare la manutenzione eventualmente necessaria, fermo restando l'obbligo di riparare eventuali danni derivanti dalle opere autorizzate;

- resta a carico del titolare del provvedimento autorizzativo unico la responsabilità che, ai sensi del art. 53 comma 3 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, il manufatto da collocare è stato

calcolato, realizzato e posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità. L'Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità in merito a danni a cose e a persone derivanti dai lavori o dalla stabilità delle opere;

- il titolare del provvedimento dovrà rispettare i contenuti di cui alla L.R. n. 19 del 30/10/2008 "Riduzione del rischio sismico" e della D.G.R. n. 2272 del 21/12/2016 "Atto di indirizzo recante l'individuazione degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e delle varianti in corso d'opera, riguardanti parti strutturali, che non rivestono carattere sostanziale, ai sensi dell'art. 9, comma 4 della L.R. n. 19 del 2008";

- nel caso in cui gli impianti pubblicitari non siano installati secondo le prescrizioni elencate, sarà disposta la rimozione degli stessi a cura e spese del titolare del presente Provvedimento Autorizzativo Unico.

- a scadenza del Provvedimento Autorizzativo Unico, in assenza di richiesta di rinnovo gli impianti dovranno essere comunque rimossi;

- l'eventuale rinnovo dovrà essere richiesto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di scadenza del presente provvedimento;

- versare il canone alle scadenze previste.

3. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato di cui all'art. 23 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/4 /92 deve essere applicata e/o incisa la targhetta prescritta dall'art. 55 del DPR n. 495/1992.

4. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 30 giorni prima dal trasferimento, il procedimento per la voltura della autorizzazione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi di cui all'art 16 comma 5 e gli estremi della autorizzazione in questione.

5. Il rilascio del provvedimento di voltura della autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento.

6. La voltura della autorizzazione non dà luogo a rimborso.

7. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 3 l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.

8. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.

Articolo 20

Rinnovo proroga disdetta

1. Le autorizzazioni hanno validità triennale dalla data di rilascio e sono rinnovabili previa presentazione di nuova domanda entro 60 gg. dalla scadenza del provvedimento autorizzativo. Resta inteso che a scadenza del provvedimento, in assenza di richiesta di rinnovo, gli impianti stessi dovranno essere comunque rimossi.

Il rinnovo dell'autorizzazione verrà rilasciato unicamente per gli impianti conformi alle prescrizioni del presente Regolamento e del Codice della Strada nonché al Regolamento di attuazione

2. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.

3. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto inviato alla PEC del Comune, entro 30 giorni antecedenti alla scadenza dell'atto di autorizzazione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze.

Articolo 21

Revoca o mancato utilizzo dell'autorizzazione

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione del mezzo.

2. La modifica d'ufficio e la sospensione sono comunicate con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.

3. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

4. Il canone è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

Articolo 22

Decadenza ed estinzione dell'autorizzazione

1. Sono cause di **decadenza** dall'autorizzazione:

a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;

- b) l'uso improprio del mezzo pubblicitario;
 - c) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;
 - d) il mancato avvio della forma di pubblicità richiesta.
2. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.
3. Sono cause di **estinzione** della concessione:
- a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.
4. L'autorizzazione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

Articolo 23

Rimozione della pubblicità

1. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 10 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.
2. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno.
3. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota di imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
4. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
5. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

6. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo e saranno adottati i provvedimenti di cui all'art 24

Articolo 24

Esposizioni e materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dalla autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione nonché le affissioni eseguite fuori dai luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.

2. Il pagamento del canone non esime l'interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni, o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.

3. E' considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera.

4. Sono abusive le pubblicità o le affissioni per le quali non sono stati pagati i canoni dovuti. Il pagamento del canone si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.

5. Nel caso di occupazioni abusive, l'ufficio Suap, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto dalla Polizia Locale, e dietro segnalazione del mancato pagamento del canone, dovrà procedere alla rimozione dei mezzi con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

Articolo 25

Tipologia e quantità degli impianti

1. La tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari e le modalità per ottenere l'installazione saranno descritte nel "Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità ed altri mezzi pubblicitari" che verrà attuato dai competenti Uffici di Edilizia Pubblica e Polizia Locale.

2. Ai sensi del comma 821 della L. 160/2019 si richiama il piano generale degli impianti affissionali adottato con delibera di Giunta n. 211/2005 e variato con delibera di Giunta 158/2007 e si rimanda al piano generale degli impianti oggetto di prossima approvazione.

TITOLO III

Canone , riduzioni , esenzioni

CAPO 1° OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

Articolo 26

Canone

1. Ai sensi del comma 824 della L. 160/2019 per le occupazioni di suolo pubblico il canone è determinato sulla base dei seguenti elementi:

- a) durata dell'occupazione;
- b) superficie espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
- c) tipologia dell'occupazione;
- e) finalità dell'occupazione;
- f) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata dal concessionario nonché al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico nonché ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa.

2. Per quanto riguarda i dehors si rimanda alle disposizioni contenute nel vigente regolamento dei dehors

3. Il canone è commisurato all'entità dell'occupazione, in particolare la superficie dell'area occupata con strutture e simili, collocate sul suolo, è calcolata in base alla superficie del basamento anche se sopraelevato. Se tale struttura è dotata di coperture sporgenti, l'area è calcolata in base alla superficie della minima figura geometrica piana che contiene la proiezione al suolo della copertura medesima. Ai fini della commisurazione dell'occupazione si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.

4. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati con specifico atto del settore competente.

5. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità (comma 824 L. 160/2019)

Articolo 27

Classificazione delle strade aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in categorie in base al nuovo strumento

urbanistico che identifica il perimetro dei centri abitati e non , sia in base alla densità di traffico pedonale e veicolare.

2. Nel caso in cui l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

3. La classificazione delle strade basata su 3 categorie (prima , seconda e terza) costituisce l'allegato B) del presente Regolamento ed è parte integrante;

Articolo 28

Determinazione canone annuo per occupazione suolo

1. Le tariffe sono determinate in relazione al valore economico della disponibilità dell'area e alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata.

2. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 826 della Legge 160/2019, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari.

3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

4. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione ed esposizione pubblicitaria che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati dalla Giunta Comunale.

5. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

6. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, concesse in separati atti, il canone è determinato con riferimento all'area o alle aree oggetto di ogni singolo atto.

7. Le occupazioni con passi carrabili sono assoggettate al canone, previa determinazione della relativa superficie sulla base della loro larghezza per la profondità di un metro convenzionale. Per passi carrabili s'intendono i manufatti costituiti da listoni di pietra od altri materiali o da apposite interruzioni dei marciapiedi o comunque da una modifica del piano stradale, intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà.

8. Qualora i soggetti interessati facciano richiesta di apposito cartello segnaletico per il divieto di sosta sull'area antistante gli accessi a norma del Codice della strada, il rilascio del cartello è subordinato al pagamento del canone, commisurato alla larghezza dell'accesso , oltre al pagamento del cartello di divieto di sosta di € 15,00

9. Nel caso di occupazioni soggette a gara pubblica con offerta a rialzo sul canone, la base di gara è determinata dalla tariffa, elevabile fino ad un massimo di € 40,00, per i mq occupati;

10. Per le occupazioni con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie di telecomunicazioni ogni occupazione è soggetta a concessione rilasciata dal competente Ufficio tecnico Comunale. L'occupazione può avere ad oggetto:

- a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato- occupazione singola con gestore unico – oppure il mantenimento di infrastrutture già esistenti;
- b) l'installazione dell'infrastruttura con il posizionamento di più apparati con modalità c-siting e/o sharing (occupazione multipla)oppure il mantenimento di infrastrutture già esistente garantendo parità di trattamento tra gli operatori di servizi di telecomunicazione.

Articolo 29

Occupazioni esenti

1. Ai sensi del comma 833 della L. 160/2019, sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dalla Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 73 comma 1 lett. c) del T.U delle imposte sui redditi di cui al decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento , purché di superficie non superiore ad 1 metro quadrato, se non stabilito diversamente;
- c) occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di Polizia locale;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista , all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione stessa;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) i passi carrabili le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;

2. Sono inoltre esenti dal canone ai sensi del comma 821 lett. f) L. 160/2019 :

- a) le occupazioni temporanee realizzate per manifestazioni ed iniziative celebrative, politiche, sindacali, culturali, religiose, assistenziali aventi finalità sociali ed umanitarie , ricreative e sportive non comportanti attività di vendita e di durata non superiore alle 24 ore;
- b) le occupazioni da chiunque realizzate per iniziative aventi finalità di carattere istituzionale;
- c) le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale – ONLUS- di cui all'art. 10 del D.L 4 dicembre 1997 n. 460, a condizione che le stesse risultino iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze;
- d) le occupazioni per commercio ambulante itinerante per sosta fino a 60 minuti e, comunque che occupazione che si protraggono per non più di 1 ora o che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
- e) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili , in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose;
- f) le occupazioni occasionali con fiori e piante ornamentali, effettuate in occasioni di festività o ricorrenze civili o celebrazioni, purché non collocati a delimitazione di spazi di servizi;
- g) le occupazioni con rastrelliere e attrezzature per deposito cicli;
- h) le occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate;
- i) le occupazioni di suolo realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- l) le occupazioni con apparecchi automatici e simili comprese le occupazioni con impianti di ricarica per veicoli elettrici;

- m) le occupazioni di spazi assegnati e riservati al parcheggio di auto dei residenti, se già assoggettati al pagamento di somma , comunque definita, per tale specifico uso;
- n) le occupazioni di cui all'art. 8 comma 5
- o) le occupazioni effettuate per i servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- p) le occupazioni effettuate da coloro che promuovono manifestazioni ed iniziative a carattere politico purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;
- q) le occupazioni con passi carrabili il cui canone sia stato definitivamente assolto con il pagamento di una somma pari a venti annualità (comma 819 L. 160/2019);
- r) le occupazioni con griglie, vetrocementi, bocche di lupo, botole, pozzetti, intercapedini e simili;
- s) le occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a sei ore;
- t) le occupazioni effettuate dai creatori delle opere del proprio ingegno;
- u) le occupazioni effettuate dai partecipanti a sagre, iniziative culturali ecc nonché quelle istituite dal Comune con deliberazione della Giunta Comunale a carattere sperimentale e non per sviluppare il commercio oppure per favorire l'aggregazione socio-territoriale;
- v) le occupazioni effettuate in occasioni di manifestazioni politiche culturali e sportive qualora l'occupazione sia effettuata per fini non economici e con il patrocinio dell'ente (comma 832 L. 160/2019);
- z) le occupazioni effettuate da un comitato organizzativo o da associazioni non aventi scopo di lucro per la raccolta fondi da destinare totalmente alla beneficenza a favore di popolazioni colpite da eventi straordinari (es. terremoto). L'evento deve avere il patrocinio del Comune.
- x) gli accessi carrabili dei coltivatori diretti soggetti, a norma della L. 9/1963 all'obbligo dell'assicurazione per invalidità e vecchiaia ai sensi di legge.

3. Per i requisiti di tipo soggettivo è necessaria la presentazione della documentazione atta a dimostrare il diritto all'esenzione.

Articolo 30

Riduzioni del canone per le occupazioni

1. Ai sensi della L. 160/2019 comma 821 lett. f) le tariffe ordinarie del canone sono ridotte calcolandole a scalare singolarmente:
 - a) dell'80 per cento, nel caso di occupazioni realizzate per iniziative socio/culturali, senza fini di lucro, organizzate da Associazioni di volontariato regolarmente iscritte all'Albo Comunale delle Associazioni, rivolte alla cittadinanza, anche se congiuntamente ad altri Enti;
 - b) dell'80 per cento, nel caso di occupazioni realizzate per finalità politiche, sindacali, sportive religiose e assistenziali, limitatamente agli spazi utilizzati per la vendita o per la somministrazione;
 - c) del 50 per cento, per occupazioni, permanenti o temporanee, di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, purché prive di appoggi al suolo pubblico;
 - d) del 50 per cento, per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente, di cui all'art. 5 lett.c) di durata non inferiore ad un mese;
 - e) del 50 per cento, per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, limitatamente al periodo originariamente autorizzato con esclusione di eventuali proroghe;
 - f) del 50 per cento per le occupazioni realizzate per la posa di fibre ottiche e assimilabili;
 - g) dell'80 per cento, per le occupazioni effettuate per lo spettacolo viaggiante;
 - h) del 30 per cento, per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 15 giorni.

- i) del 50 per cento per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere "ricorrente", per le quali l'interessato richieda di effettuare il pagamento, mediante convenzione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo ricadente nel corso di ciascun anno solare.
- l) la superficie eccedente i 1000 metri quadrati, sia per le occupazioni permanenti che temporanee, è calcolata in ragione del 10 per cento.
- m) le superfici occupate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq. ,del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10% per la parte eccedente i 1.000 metri quadrati.
- n) del 50% nel caso di occupazioni con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie di telecomunicazioni

CAPO 2° ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

Articolo 31

Canone

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.
2. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.
3. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
4. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.
5. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio (comma 825 L. 160/2019).
6. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.
7. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati (comma 825 L. 160/2019)

8 Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.

9. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite per ciascun giorno o frazione.

Articolo 32

Determinazione canone annuo per esposizioni pubblicitarie

1. Le tariffe sono determinate in relazione al valore economico della disponibilità dell' area e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata. Per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione.

2. In caso in cui la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare la tariffa standard annua di riferimento è quella indicata al comma 826 della L. 160/2019.

3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione

4. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione ed esposizione pubblicitaria che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati dalla Giunta Comunale.

5. Nel caso in cui l'esposizione pubblicitaria ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

Articolo 33

Messaggi pubblicitari esenti

1. Ai sensi del comma 833 della L. 160/2019, sono esenti dal canone:

a) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relative ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

b) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;

c) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni, ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

d) le insegne d'esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;

e) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili, la cui superficie complessivamente non ecceda i seguenti limiti:

1) fino a 2 mt quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;

2) fino a 4 mt quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 metri e fino a 40 metri lineari;

3) fino a 6 mt quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari:

f) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;

g) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;

h) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui alla L. 289/2020 art. 90 comma 1, rivolti all'interno degli impianti stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;

m) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso.

2. Sono inoltre esenti dal canone ai sensi del comma 821 lett. f) L. 160/2019 :

a) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore a un quarto di metro quadrato;

b) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;

c) la pubblicizzazione delle attività inerenti il mandato politico/amministrativo da parte dei gruppi consiliari di questo Ente, nonché l'attività propria da parte delle libere forme di associative aventi sede legale nel territorio comunale, a mezzo avvisi al pubblico esposti direttamente in apposite bacheche o trespolti dislocati sul territorio comunale e previsti nel piano generale degli impianti;

d) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali o nelle immediate adiacenze della sede delle libere forme associative, relativi all'attività svolta che non superino la superficie di un metro quadrato;

e) coloro che abbiano stipulato un contratto di sponsorizzazione per la valorizzazione e manutenzione di aree verdi pubbliche nel Comune di Calderara di Reno all'interno di tali aree;

f) le diffusioni di messaggi pubblicitari eccedenti i mille metri quadrati effettuati in occasioni di manifestazioni politiche culturali e sportive qualora la diffusione del messaggio sia effettuata per fini non economici e con il patrocinio dell'ente (comma 832 L. 160/2019);

Articolo 34

Riduzioni del canone per le esposizioni pubblicitarie

1. Ai sensi della L. 160/2019 comma 821 lett. f) il canone è ridotto alla metà:

- a) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche sindacali e di categoria, culturali , sportive filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- b) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- c) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni e da ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- d) nel caso in cui si sia stipulato un contratto di sponsorizzazione con l'Amministrazione Comunale per la valorizzazione o il risanamento dei beni del patrimonio indisponibile.

Articolo 35

Determinazione della tariffa giornaliera

1. Le tariffe sono determinate in relazione alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata l'area, al valore economico della disponibilità dell'area stessa nonché del sacrificio imposto alla collettività. Per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione.

2. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 827 della Legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari secondo la classificazione deliberata dalla Giunta Comunale

3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

4. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione ed esposizione pubblicitaria che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati dalla Giunta Comunale.

5. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata

Articolo 36

Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal

soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la seguente tariffa forfetaria di Euro 1,50 (L. 160/2019 comma 831)

2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente

3. Il canone è versato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione e poi entro il 30 aprile di ciascun anno.

TITOLO IV

PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 37

Gestione del servizio delle Pubbliche Affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o dell'incaricato del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari di cui all'art. 31 di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

2. La tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari e le modalità per ottenere l'installazione sono descritte nel "Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità ed altri mezzi pubblicitari" che sarà attuato dai competenti Uffici Edilizia pubblica e Polizia Locale.

3. Tutti gli impianti hanno di regola dimensioni pari o multiple di cm. 70 x 100 e sono collocati in posizioni che consentono la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da spazi pubblici per tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione. Ciascun impianto reca, in alto o sul lato destro una targhetta con l'indicazione "Comune di Calderara di Reno – Servizio Pubbliche Affissioni" ed il numero di individuazione dell'impianto.

4. L'installazione di impianti per le affissioni lungo le strade è soggetta alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 nonché al Piano generale degli impianti affissionali recante l'individuazione degli spazi destinati alle varie tipologie di utenza.

5. Il piano degli impianti per le pubbliche affissioni indica, per ciascuno di essi:

a) la destinazione dell'impianto;

- b) la tipologia;
- c) la dimensione ed il numero dei fogli cm. 70 x 100 che l'impianto contiene;
- d) la numerazione dell'impianto ai fini della sua individuazione.

6. Il piano degli impianti per le pubbliche affissioni è corredato da un quadro di riepilogo comprendente l'elenco degli impianti con il numero distintivo, l'ubicazione, la destinazione e la superficie.

7. Per ottenere il servizio di affissione gli interessati devono presentare in tempo utile le richieste alla Ditta incaricata con l'indicazione dei manifesti che si vogliono affiggere, nonché il materiale da affiggere e contestualmente effettuare o comprovare di aver effettuato il pagamento del relativo diritto.

8. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione accompagnata dal versamento dei relativi diritti. In caso di commissioni pervenute tramite posta nel medesimo giorno, verrà data la precedenza al committente che richiede l'affissione del maggior numero di manifesti.

9. Presso il Servizio Affissioni è tenuto, un apposito registro nel quale dovranno essere annotate, in ordine cronologico, le commissioni pervenute. La successiva richiesta di integrazione di una commissione già annotata non costituisce nuova o separata commissione.

10. Le eventuali variazioni od aggiunte sovrapposte ai manifesti già affissi sono considerate nuove distinte affissioni.

11. Il ritardo nell'effettuazione della affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta l'incaricato delle affissioni deve darne tempestiva comunicazione al committente e al Comune.

12. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente, anche via e-mail

13. Nel caso previsto dai commi 11 e 12 il committente ha la facoltà di annullare la richiesta di affissione senza pagamento di oneri e se versati il Comune dovrà provvedere al rimborso nel termine di 180 gg dalla richiesta

14. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

15. Il rimborso delle somme potrà essere effettuato anche attraverso l'istituto della compensazione.

16. Eventuali reclami concernenti l'attuazione pratica delle affissioni possono essere presentate all'Ufficio Tributi non oltre la scadenza del termine di validità della commissione. La mancata presentazione del reclamo nel termine anzidetto comporta accettazione delle modalità di esecuzione del servizio, nonché la decadenza di ogni pretesa circa le modalità stesse.

Articolo 38

Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.
2. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70 x 100 e per periodi di esposizione di 10 giorni o frazione è quella:
 - a) del canone standard giornaliero di cui al comma 827 della Legge 160/2019 moltiplicata per i coefficienti moltiplicatori individuati da delibera di Giunta Comunale
3. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio;

Articolo 39

Riduzioni del canone Pubbliche Affissioni

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 37 commi 11, 12, 13;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.

Articolo 40

Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;

- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
- h) per i manifesti, o quant'altro esposto nel territorio comunale da parte dei gruppi consiliari di questo Ente per attività inerenti il loro mandato politico/amministrativo, nonché da parte delle libere forme associative aventi sede legale nel territorio comunale per l'attività propria, affissi direttamente in apposite bacheche o trespolti dislocati sul territorio comunale e previsti nel Piano Generale degli impianti;
- i) i manifesti affissi direttamente a cura dei soggetti di cui all'articolo 20 del D.Lgs. n. 507/1993, con esclusione di quelli riguardanti gli annunci mortuari e gli spettacoli viaggianti.

TITOLO V

RISCOSSIONI, RIMBORSI, ACCERTAMENTI E SANZIONI

Articolo 41

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della autorizzazione
2. Per le occupazioni permanenti il versamento è effettuato ad anno solare. Il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; il versamento va arrotondato a 1,00 euro per difetto se la frazione non è superiore a 0,50 o per eccesso se superiore. Per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 30 Aprile. E' ammessa la possibilità del versamento in rate anticipate qualora l'ammontare del canone sia superiore a € 258,00. Le rate vanno versate entro 30/04 (1 rata) 31/05 (2 rata) 31/07 (3 rata) 30/09 (4 rata) 31/10 (5 rata). Le variazioni nell' occupazione in corso d'anno comportanti il rilascio di una nuova concessione danno luogo al pagamento del canone relativo, senza compensazione con il canone già corrisposto per il medesimo anno in conseguenza della precedente concessione.
3. Per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 30 Aprile ; qualora l'imposta annuale sia superiore a € 1.549,37 il pagamento può essere effettuato in rate con scadenza 30/04 (1 rata) 31/05 (seconda rata) 31/07 (3 rata) 31/10 (4 rata) Il ritardato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale; il versamento va arrotondato a 1,00 euro per difetto se la frazione non è superiore a 0,50 o per eccesso se superiore

4. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art 44 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.

5. Il funzionario responsabile può eccezionalmente consentire, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà economiche, il pagamento dei canoni arretrati mediante rateizzazione ai sensi delle disposizioni contenute nel Regolamento Generale delle Entrate

Articolo 42

Rimborsi

1. Alla restituzione o compensazione delle somme erroneamente versate provvede il funzionario dell'Ufficio Tributi a seguito di istanza attivata dall'interessato. Il procedimento relativo deve essere esaurito entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso. La restituzione delle somme potrà essere effettuata, anche attraverso l'istituto della compensazione.

2. Ai diritti di credito dell'Amministrazione e del privato è applicabile la prescrizione estintiva prevista dal Codice Civile. La domanda, intesa ad ottenere la restituzione o la compensazione del canone da pagarsi periodicamente ad anno in relazione ad occupazioni permanenti o esposizioni pubblicitarie permanenti, deve essere presentata nel termine di 5 anni dal pagamento.

3. Allo stesso termine di prescrizione di 5 anni è soggetto il diritto del Comune alla riscossione del canone dovuto in relazione ad occupazioni permanenti o esposizioni pubblicitarie permanenti

Articolo 43

Accertamenti – Recupero canone

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Locale ed agli altri soggetti di uffici competenti, provvedono il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune cui, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.

2. Copia dei verbali redatti dagli uffici o organi competenti (es edilizia, Polizia Locale ecc) sono trasmessi all'Ufficio Tributi per l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone; Restano in capo alla Polizia Locale le attività di accertamento per quanto di competenza con applicazione delle sanzioni previste dal codice della strada e dai regolamenti Comunali in materia;

3. Il Comune, anche supportato da incaricati o concessionari esterni, provvede al recupero dei canoni non versati alle scadenze mediante notifica ai debitori di atti di accertamento ai sensi della L. 160/2019 art. 1 comma 792

4. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati entro i termini previsti dalla legge in materia.

Articolo 44

Sanzioni e indennità

1. In caso di omesso od insufficiente pagamento entro i termini previsti, l'Ufficio competente invita l'interessato ad adempiere assegnandogli un termine di 15 giorni, decorso inutilmente il quale, provvede a pronunciare la decadenza della concessione.

2. Sulle somme comunque versate in ritardo sono dovuti gli interessi moratori calcolati al tasso legale.

3. Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite, salvo per i casi diversamente disciplinati, con l'applicazione dell'indennità e della sanzione amministrativa, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo 1, Sezione I e II della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), fatta eccezione di quanto stabilito nei successivi commi:

a) alle occupazioni considerate abusive, risultanti da verbale di contestazione redatto dalla competente Polizia Locale, si applica una indennità pari al canone maggiorato del cinquanta per cento, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla competente Polizia Locale;

b) alle occupazioni di cui alla lettera a) si applica la sanzione amministrativa in misura pari a due volte l'ammontare della somma di cui alla stessa lettera a), ferme restando quelle stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

c) in caso di occupazione di suolo pubblico in modo difforme da quanto stabilito nella concessione, risultante da verbale di contestazione redatto dalla competente Polizia Locale, si applica la sanzione amministrativa in misura pari ad una volta e mezzo l'ammontare del canone evaso che sarebbe dovuto in caso di occupazione autorizzata.

4. Qualora le violazioni di cui al comma 1 rappresentino anche violazioni delle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento, le stesse sono punite con la sanzione prevista dal predetto Codice.

5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi sono applicate anche nel caso in cui sia irrogata la sanzione della sospensione dell'attività, prevista dalle vigenti disposizioni

6. Il pagamento delle indennità e delle sanzioni, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa e regolarizzata con l'atto di concessione o autorizzazione.

7. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e ripristino sono dovute in solido da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

Articolo 45

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Titolo II del DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune, dal Concessionario o da soggetto incaricato dal Comune allo svolgimento delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

TITOLO VI

PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

Articolo 46

Occupazione con impianti di distribuzione di carburante

1. Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone, è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività, risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti le pensiline poste a copertura delle strutture stesse, nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

Articolo 47

Occupazione del sottosuolo con serbatoi

1. Per le occupazioni del sottosuolo effettuate con serbatoi, ai sensi della L. 160/2019 comma 829, la tariffa base è ridotta di un quarto e va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

Articolo 48

Occupazione con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie di telecomunicazioni

1. Per le occupazioni con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie di telecomunicazioni ogni occupazione è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente Settore comunale. L'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'art. 25 del Dlgs. 259/2003 e può avere ad oggetto:

- a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato – occupazione singola con gestore unico - oppure il mantenimento di infrastrutture già esistenti;
- b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione multipla) oppure il mantenimento di infrastrutture già esistente garantendo parità di trattamento tra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;

2. Nelle suddette ipotesi il canone dovuto è commisurato ad una superficie convenzionale stimata in mq 30

3. La concessione di cui sopra è soggetta alle seguenti condizioni:

- durata 6 anni;

- in caso di diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;
- è fatto obbligo di ospitare impianti di pubblica illuminazione a titolo gratuito, qualora il Comune lo richieda.

4. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente comma sono quantificate mediante l'applicazione della tariffa per occupazioni permanenti minima prevista dal regolamento ridotta non meno del 50%.

Articolo 49

Regime transitorio

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.
2. L'ufficio comunale competente provvederà all'esame della compatibilità delle previsioni dell'articolo 8 e 16 del presente regolamento con quelle dei previgenti regimi autorizzatori e concessori.
3. All'esito di tale istruttoria, qualora sia necessario, il Responsabile del procedimento potrà:
 - a) procedere all'integrazione d'ufficio del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto;
 - b) procedere alla richiesta di ulteriore documentazione per poi procedere all'integrazione del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto.

Articolo 50

Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021.